



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

P. zza Montrigu de Reos

Cap. 09078 – tel. 0785/32000 – fax 0785/32666

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA N. 22: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI- PULIZIA DI TERRENI, ORTI E GIARDINI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

RITENUTO necessario procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali;

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*";
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 – "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025. Aggiornamento 2023";

VISTO l'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023 della Regione Autonoma della Sardegna "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

VISTA la Determinazione n. 250 prot. uscita n. 6475 del 07/06/2023 della Direzione generale della Protezione Civile "Art. 7, comma 2 delle prescrizioni regionali antincendio 2023 – 2025, anno 2023. Posticipazione del periodo in cui vige "l'elevato pericolo di incendio boschivo" al 15 giugno 2023;

VISTA la nota prot. uscita n. 39071 del 05/06/2023 della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano, con cui si concede una proroga ai lavori di sfalcio e pulizia strade, pertinenze e terreni ricadenti in ambito territoriale di competenza, a causa dei rallentamenti dovuti alle condizioni metereologiche avverse dell'ultimo periodo, che hanno determinato ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione e considerato che gli interventi stessi sono attuabili ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli art. 16 (Terreni e fabbricati), 17 (Strade e pertinenze stradali), 18 (Depositi di materiale infiammabile e combustibile), 19 (Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali), 23 (Pianificazione degli interventi di prevenzione) e 25 (proroghe) delle Prescrizioni Regionale Antincendio;

DATO ATTO che dal 15 giugno al 31 ottobre vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

ORDINA

1. A tutti i proprietari e i conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano di ripulire, **entro il 30 giugno 2023**, da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d'incendio ed evitare che siano ricettacolo di immondizie, salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio;
2. A tutti i proprietari di terreni confinanti con il centro abitato e con strade aperte al pubblico transito, di potare, **secondo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio**, rami e siepi al fine di contenerli all'interno delle loro proprietà, al fine di rendere le strade transitabili in tutta la loro larghezza;
3. A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare, **secondo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio**, una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame, **di larghezza non inferiore a 5 metri**; analogamente, anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di idonee fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile **aventi larghezza non inferiore a 5 metri**;
4. I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, **anche nel periodo dal 1° Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti e, comunque, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023, come modificata dalla Determinazione n. 250 prot. uscita 6475 del 07/06/2023 della Direzione Generale della Protezione Civile, che si richiama integralmente**;
5. Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento dovranno essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per l'esecuzione dello stesso, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del CFVA competente. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 10 ettari. Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi. Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli. Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e ora prescritte.
 - **I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 17.00 riferite all'orario legale.**
 - Il soggetto in possesso di un'autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione

Forestale, in caso di mutamento delle condizioni climatiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

- Quale ulteriore prescrizione si rammenta che per specifica previsione delle PRAI (cfr. art. 17 comma 6), le operazioni che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possano provocare scintille (decespugliatori ect..) o di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono essere avviate nelle giornate e nelle aree in cui il livello di pericolosità sia pari a codice rosso **pericolosità estrema** e pertanto devono essere sospese, ed inoltre, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni), ossia con velocità pari o superiore a 20 km/ora, le operazioni dovranno essere sospese.
- Chiunque debba svolgere attività che possano, anche solo potenzialmente, innescare incendio sono obbligati a verificare preventivamente giornalmente il sito istituzionale della Protezione Civile, nell'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio", al fine di verificare il livello di pericolosità dichiarato.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, **sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, sanzione pecuniaria da €. 50,00 a 500,00.**

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

INCARICA

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia Barracellare ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia trasmessa: All'Albo Pretorio – Sede - All'Ufficio di Polizia Municipale – Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scano di Montiferro - Comando della Stazione Forestale – Cuglieri - Compagnia Barracellare del Comune di Scano di Montiferro.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Scano di Montiferro addì 21/06/2023

IL SINDACO

Dott. Florio Antonio

